



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Politiche sociali

Via Gilli, 4 – 38121 Trento

Tel +39 0461 493800

Fax +39 0461 493801

mail serv.politichesociali@provincia.tn.it

pec: serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it

web: www.trentinosociale.it

A tutti gli Enti autorizzati e accreditati in ambito socio-assistenziale in Provincia autonoma di Trento

Ai Responsabili dei Servizi Sociali delle Comunità di Valle del Trentino del Comune di Trento del Comune di Rovereto

Consolida – Consorzio della Cooperazione Sociale Trentina

Consulta Provinciale per le Politiche Sociali

Federazione Trentina della Cooperazione

Centro Servizi Volontariato

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale

LORO SEDI

S144/2020/FS/

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3. 12.2013, art . 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: valutazione del possesso del requisito generale di autorizzazione n. 7 in tema di assunzioni del personale nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento per la gestione dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento, ai sensi della l.p. n. 13 del 2007 e ss. mm.

Sono pervenuti allo scrivente Servizio alcuni quesiti che si riferiscono all'oggetto e in considerazione dell'interesse generale degli stessi si comunica quanto segue.

Con riferimento al **Regolamento** su autorizzazione/accreditamento e vigilanza dei servizi socio-assistenziali adottato con d.P.P. del 4 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento, e al **Catalogo** dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 di data 7 febbraio 2020 concernente "Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del

Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.”, di seguito Catalogo, intendiamo fornire un supporto interpretativo ed operativo avente ad oggetto:

- l'applicazione del requisito generale di autorizzazione/accreditamento n. 7 in materia di assunzione di personale qualificato contenuto nel d.P.P. 4 aprile 2018, n. 3-78/Leg;
- l'applicazione delle previsioni del Catalogo dei servizi in materia di figure professionali e relativi titoli di accesso alla professione, in relazione a quanto previsto dal requisito n. 7.

La definizione e l'applicazione del Requisito 7 risultano di particolare rilevanza, ed hanno rappresentato anche nel processo di elaborazione del Catalogo un aspetto di confronto e approfondimento.

In questo senso l'Allegato B del Catalogo costituisce un riferimento per l'applicazione e la verifica del requisito, al quale si rimanda per una contestualizzazione completa.

Nell'ambito dell'autorizzazione e dell'accREDITamento il requisito 7, come peraltro tutti gli altri requisiti del regime complessivo, attiene a due funzioni essenziali: l'ottenimento dell'Autorizzazione e dell'AccREDITamento e il mantenimento dell'Autorizzazione e dell'AccREDITamento nel tempo.

Accanto a queste due funzioni fondamentali afferenti al Regolamento di cui in oggetto, l'applicazione del Requisito 7 e di quanto previsto nel Catalogo per il Servizi socio assistenziali, assumono una funzione rilevante anche nella fase di affidamento ed esecuzione del servizio, in quanto requisiti minimi da garantire nell'erogazione dei servizi.

La fase dell'affidamento e dell'esecuzione del servizio costituisce quindi una fase distinta dall'Autorizzazione e dall'AccREDITamento, ma interdipendente.

Si riportano nei paragrafi che seguono gli elementi esplicativi relativi ai seguenti elementi:

- a) Applicazione Requisito 7;
- b) Acquisizione Autorizzazione e AccREDITamento;
- c) Mantenimento Autorizzazione e AccREDITamento;
- d) Affidamento del Servizio e fase di esecuzione.

a) APPLICAZIONE REQUISITO 7

Il n. 7 dei Requisiti generali di autorizzazione, che si applica anche per l'accREDITamento dispone che:

"Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto alla data di efficacia di questo regolamento e fermo restando quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di riconoscimento e di certificazione delle competenze, per il personale assunto dopo la predetta data, con mansioni che comportano il contatto diretto ed abituale con gli utenti, devono essere rispettate le seguenti proporzioni:

- almeno l'ottanta per cento del personale assunto con mansioni che comportano il contatto diretto ed abituale con gli utenti è in possesso dei titoli di studio e/o delle abilitazioni e/o dell'iscrizione ad ordini o collegi o analoghi elenchi pubblici e degli eventuali tirocini o dell'eventuale superamento dell'esame di Stato, necessari per l'esercizio della professione, secondo quanto previsto dal vigente ordinamento delle professioni, coerentemente con l'attività da svolgere;

- per la restante misura del personale assunto con mansioni che comportano il contatto diretto ed abituale con gli utenti è comunque richiesto il possesso di un titolo di studio di secondo grado o del diploma di formazione professionale."

Il Requisito 7 si riferisce esclusivamente all'assunzione di personale **dopo la data di efficacia della delibera** n. 173 di data 7 febbraio 2020 concernente "Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg."

E' infatti con il nuovo Catalogo che si rende concretamente applicabile il Requisito generale n. 7 in quanto per ciascuna tipologia di servizio sono definite le figure professionali ed i titoli abilitanti allo svolgimento delle funzioni e dei compiti (titoli di studio, anche abbinati ai titoli di esperienza, abilitazioni, processi di riconoscimento delle competenze ecc.) per le mansioni a contatto diretto ed abituale con l'utenza, rientranti nella quota dell'80% delle nuove assunzioni, nell'osservanza delle riserve disposte dagli ordinamenti professionali e in coerenza con le mansioni specifiche da svolgere. La quota che concorre all'80% è specificata nella sezione "Figure professionali" in ciascuna scheda di servizio inserita nel Catalogo.

Sono invece **confermate le posizioni e le mansioni del personale già assunto** alla medesima data, che rimangono estranee alle limitazioni percentuali imposte dal Requisito n. 7 e dal Catalogo.

Il personale assunto precedentemente pertanto non concorre a formare il totale delle unità lavorative alle quali si applica la percentuale dell'80%.

Pertanto l'ente deve garantire il mantenimento in servizio e nelle mansioni già svolte a tutto il personale inserito nella dotazione organica prima della data di efficacia della deliberazione n. 173 del 7 febbraio 2020 (Catalogo), salvo che non sussistano legittime e valide motivazioni per la cessazione o risoluzione del rapporto di lavoro con taluna delle unità del personale già assunto.

Si specifica inoltre che Requisito n. 7 si riferisce **esclusivamente al personale che svolge mansioni che comportano contatto diretto ed abituale con l'utenza**: restano quindi escluse le altre mansioni e i compiti amministrativi, materiali, integrativi che non prevedono questo contatto.

Non rientra pertanto nel requisito il personale con mansioni e compiti amministrativi, materiali, integrativi, preparatori, complementari e connessi alle attività vere e proprie da svolgere in favore e in presenza dell'utente. A titolo esemplificativo in caso di un'iniziativa educativa che si svolge con l'utilizzo di supporti tecnologici e con contatti via web ecc., l'operato del tecnico che è incaricato della gestione dei supporti non si considera "mansione comportante contatto con l'utenza", a meno che non assuma prioritarie finalità di gestione delle relazioni con l'utente.

b) ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

La prima fase, presupposto essenziale di tutte le altre successive, è quella dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO degli enti del Terzo Settore (ETS) e delle APSP che intendono gestire servizi socio-assistenziali.

Autorizzazione e accREDITAMENTO afferiscono ad una valutazione ex ante dell'idoneità dei soggetti a gestire servizi socio-assistenziali, sulla base della verifica del possesso di particolari requisiti stabiliti dal Regolamento (Allegati 1 e 2).

Autorizzazione e accREDITAMENTO sono disposti prendendo a riferimento le aggregazioni funzionali di più tipologie di servizi, considerato che l'art. 2, c. 1, lett. c), definisce l'aggregazione come *un insieme di servizi riferibili a bisogni omogenei all'interno di ogni ambito della singola area. Le aggregazioni funzionali sono individuate negli allegati 1 e 2 al regolamento e i servizi di ciascuna aggregazione sono descritti nel Catalogo previsto all'articolo 3.*

Ai fini dell'acquisizione dell'Autorizzazione e dell'AccREDITAMENTO definitivo il Requisito 7 si riferisce dunque all'Aggregazione Funzionale o alle altre Tipologie di Servizio individuate all'articolo 8 del Catalogo (Servizi territoriali, interventi di accompagnamento al lavoro e servizi di sportello sociale).

L'ambito di applicazione del Requisito 7 riguarda tutto il personale a contatto con l'utenza assunto nel periodo **intercorrente dalla data di entrata in vigore del Catalogo alla data di richiesta di Autorizzazione e/o AccREDITAMENTO**.

L'80% di tale quota di personale deve rispettare i requisiti previsti dal Catalogo per l'aggregazione funzionale o le altre tipologie di servizio¹, senza necessità di rispettare altre condizioni stabilite dal Catalogo.

Qualora nel periodo di riferimento i nuovi assunti con mansioni a contatto abituale con l'utenza nel siano in numero pari o inferiore a 4, devono tutti possedere uno dei titoli indicati dal Catalogo per il rispetto dell'80%.

In fase di ottenimento dell'Autorizzazione e dell'AccREDITAMENTO in via definitiva quindi la verifica del rispetto del requisito 7 ha una valenza "certificativa", andando a verificare che tutte le assunzioni di personale a contatto con l'utenza, intercorse dall'approvazione del Catalogo alla richiesta di Autorizzazione e AccREDITAMENTO, siano rispondenti ai requisiti previsti.

c) MANTENIMENTO AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Il possesso del requisito n. 7 previsto nel Regolamento è essenziale ai fini del mantenimento dell'autorizzazione/accREDITAMENTO ed è verificato dalla Provincia, in qualità di Amministrazione accREDITANTE ai sensi dell'art. 21 della l.p. 13 del 2007 che recita:

¹ I criteri di computo del personale sono riportati a pag. 101 del Catalogo.

1. *La Provincia svolge attività di vigilanza per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione e l'accreditamento.*"

Ai fini del mantenimento dell'accreditamento e autorizzazione l'articolo 16, comma 2, lett. e) del Regolamento indica tra i casi che comportano la decadenza totale o parziale dell'autorizzazione e dell'accreditamento **la perdita, totale o parziale dei requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori.**

Il Catalogo fissa gli standard minimi ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera a bis), del Regolamento, che come tali vanno mantenuti nel tempo. Il mancato rispetto comporta infatti la decadenza in base al citato articolo 16.

Il controllo di tale previsione avviene su base biennale, dall'entrata in vigore del Catalogo al 31.12 del biennio successivo all'avvio del servizio, e poi per ogni biennio successivo. Il controllo si applica sul personale a contatto con l'utenza assunto dalla data di avvio del servizio che deve avvenire nel rispetto dei requisiti indicati nel Catalogo **per ogni singolo servizio**².

Ad Autorizzazione o Accredimento ottenuto, la verifica del Requisito 7 ha una finalità di "vigilanza" andando a verificare in termini "dinamici" che le nuove assunzioni di personale a contatto con l'utenza fatte nel biennio di riferimento, avvengono nel rispetto dei criteri previsti nel Catalogo.

d) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E FASE DELL'ESECUZIONE

L'erogazione dei servizi socio assistenziale può essere realizzata da enti del terzo settore e APSP accreditate ad operare all'interno di una o più aggregazioni funzionali riferite a una medesima area se in possesso dei requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori, indicati nel Catalogo dei servizi socio-assistenziali.

Ai fini dell'affidamento dei servizi socio-assistenziali i criteri del Catalogo sono quindi da considerarsi come livello minimo da garantire e non pregiudicano l'applicazione di criteri più restrittivi previsti dalla documentazione di affidamento (bandi, capitolati, schemi di convenzione, ecc...), oggetto delle procedure di affidamento dei servizi da parte degli enti competenti.

Il Catalogo introduce infatti le informazioni riguardanti le modalità di svolgimento e gli standard minimi che devono essere rispettati per l'erogazione del servizio.

Una volta garantito il requisito minimo, l'ente affidante, nel quadro dei propri indirizzi di programmazione del servizio e delle risorse disponibili, definisce nell'affidamento gli elementi caratteristici professionali, organizzativi e di risultato che intende perseguire tramite l'affidamento.

Nella procedura di affidamento di un servizio socio-assistenziale l'Ente affidante si troverà quindi a verificare le seguenti condizioni:

- a) esistenza di un soggetto di norma già accreditato o almeno autorizzato;
- b) esistenza di un servizio in atto o da affidare (siamo dunque oltre la fase dell'autorizzazione/accreditamento);
- c) rispetto nei documenti di affidamento della parametrizzazione degli standard di qualità del Catalogo (ad es. figure professionali) rispetto a ciascuna delle singole tipologie di servizio da gestire;
- d) recepimento degli standard di qualità dei servizi negli atti amministrativi o contrattuali regolativi della gestione dei servizi (bandi di gara, capitolati speciali atti di concessione della gestione o di contributi, atti di coprogettazione);
- e) messa in atto da parte dell'Amministrazione precedente (a seconda della competenza, Provincia o Comunità di valle) di processi di valutazione/monitoraggio in itinere e finali.

In ultima analisi la rispondenza allo standard di qualità stabilito nel Catalogo riguardante le figure professionali ed i relativi titoli costituisce presupposto degli atti di affidamento, di finanziamento o di co-progettazione dei servizi.

I provvedimenti inerenti l'affidamento o comunque l'esecuzione del servizio, dovrebbero quindi riportare espressamente l'obbligo del rispetto delle figure professionali e dei relativi titoli descritti dal Catalogo, prevedendo le conseguenze del mancato rispetto dello standard nello svolgimento del servizio.

² I criteri di computo del personale sono riportati a pag. 101 del Catalogo.

A conclusione si ricorda che il Catalogo, nel suo carattere di sperimentality, prevede con riferimento al Requisito 7 una funzione di monitoraggio generale volto anche a rilevare eventuali criticità di reperimento dei profili richiesti. Si richiede quindi agli enti autorizzati e accreditati di trasmettere le relative osservazioni.

In materia di autorizzazione e accreditamento l'attuale scenario è caratterizzato dal regime transitorio che fissa il termine per l'ottenimento dell'accREDITAMENTO/autorizzazione definitivi entro il 30.06.2021.

Obiettivo importante è procedere verso l'Autorizzazione/AccREDITAMENTO definitivo, per una migliore gestione complessiva del sistema con riferimento anche all'applicazione del requisito 7.

Per maggiori informazioni si rimanda alla dott.ssa Castelli Flavia per i temi inerenti ad Autorizzazione e AccREDITAMENTO e alla dott.ssa Deluca Marilisa per il Catalogo dei servizi socio-assistenziali.

Disponibili a fornire indicazioni e ulteriori chiarimenti l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Federica Sartori -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05) . La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993) .